CAMERA DEI DEPUTATI N. 3175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANNOTTI, VOZZA, DE PICCOLI, PETRELLA, CORDONI

Disciplina del mercato dell'oro

Presentata il 6 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è tesa ad adeguare la normativa italiana in materia di oro all'indirizzo più volte espresso dall'Unione europea nel senso di una liberalizzazione dello stesso.

Si tratta di una materia di grande importanza per il nostro Paese che è il maggior trasformatore di oro del mondo occidentale (420 milioni di tonnellate all'anno) con una percentuale pari a circa il 25 per cento dell'oro intermediato annualmente sui mercati internazionali.

In particolare in Italia il 95 per cento del metallo viene trasformato in oreficeria e gioielleria, da migliaia di imprese – piccole, medie e grandi – concentrate, prevalentemente, nelle aree di Arezzo, Vicenza e Valenza Po, dove sono presenti importanti realtà che esportano circa il 70 per cento della loro produzione.

Come è noto in Italia vige dal 1948 il monopolio dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) sulle importazioni ed il commercio di oro greggio ed il commercio del metallo è vincolato alla destinazione industriale dello stesso, con divieto per il privato cittadino di acquistare o detenere oro; con la presente proposta di legge si intende quindi permettere la nascita in Italia di un libero mercato dell'oro, abolendo il monopolio, ed allo stesso tempo dare una moderna normativa – anche fiscale – che consenta al mercato di svilupparsi liberamente, ma non in maniera selvaggia, in modo tale da far emergere e riportare nella legalità quelle ampie sacche di evasione e di commercio parallelo che si sono purtroppo sviluppate vigente il monopolio.

Scopo precipuo della proposta di legge è quello di creare un'efficiente rete di controlli che, nel rispetto della libertà dei singoli, consenta la vigilanza attenta dell'Ufficio italiano dei cambi sulle transazioni di maggiore rilevanza.

Articolo 1. La proposta di legge esordisce all'articolo 1 identificando l'oggetto della liberalizzazione e cioè l'oro greggio, definendo altresì le forme in cui lo stesso si può presentare per essere considerato tale (sono ovviamente esclusi i semilavorati) con l'aggiunta delle monete d'oro che sono tradizionalmente lo strumento che i privati hanno sempre preferito per i piccoli trasferimenti di metallo pregiato.

Si è fatto riferimento alle voci indicate nelle tariffe doganali per una maggiore chiarezza ed anche per agevolare l'interpretazione della legge armonizzando il suo disposto con una normativa già ben conosciuta dagli operatori.

Articolo 2. Si confermano i soggetti istituzionalmente abilitati a trattare oro nella Banca d'Italia e nell'Ufficio italiano dei cambi; a questi vengono affiancate le banche e le persone giuridiche private, (società di capitali: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) aventi adeguati requisiti patrimoniali e morali, iscritte in apposito elenco e che abbiano ad oggetto esclusivo il commercio di oro greggio: questo per evitare la pericolosa commistione tra soggetti abilitati al commercio e produttori finali di beni in oro, che potrebbe portare al risorgere di deprecabili forme di evasione fiscale; d'altronde l'attività di intermediazione del metallo appare essere sufficientemente remunerativa da garantire alle aziende in oggetto una propria vita autonoma.

Importante è il ruolo che è demandato all'Ufficio italiano dei cambi che dovrà tenere il detto elenco e controllare che le società ivi iscritte conservino nel tempo i requisiti richiesti.

È altresì importante che i soggetti abilitati ad intermediare oro greggio comunichino all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni in cui intervengano privati in modo tale da consentire allo stesso di identificare tempestivamente i soggetti che, non avendo i requisiti richiesti, commercino detto metallo abusivamente.

Articolo 3. Si tratta della vera e propria liberalizzazione che consente ai privati di acquistare, donare e vendere (ma solo ai soggetti abilitati) oro anche se non siano imprenditori orafi; importanti in questo caso i controlli dell'Ufficio italiano dei cambi, che dovrà vigilare attentamente sulle operazioni abusive anche per evitare che venga introdotto sistematicamente nel nostro Paese oro greggio in quantità tale da alimentare un mercato parallelo e clandestino.

Articolo 4. Si tratta di una norma operativa per evitare facili truffe e raggiri, nonché di una norma che consenta la certificazione sulla purezza dell'oro italiano nei confronti dei *partner* europei e dei Paesi esteri in generale; è in sostanza una sorta di « garanzia » che il nostro Paese dà all'estero aspettandosi un comportamento analogo.

Articolo 5. Norma di grande rilevanza che disciplina un campo destinato ad avere un notevole sviluppo in futuro, vista anche la sempre crescente tendenza dei mercati a trattare beni e merci con transazioni solo cartacee o telematiche che non importano consegna o trasferimento del bene materiale.

Solo i soggetti abilitati indicati all'articolo 2 potranno effettuare queste operazioni, tuttavia, mentre le banche sono a ciò istituzionalmente abilitate, le società private (aventi i requisiti richiesti) dovranno avere gli ulteriori requisiti previsti nell'emanando decreto del Ministro del tesoro.

Ovviamente la materializzazione del trasferimento comporterà l'assoggettamento dell'operazione alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 6. Questo articolo è teso a garantire la riservatezza delle operazioni effettuate da privati e non.

Articolo 7. Il presente articolo è teso ad armonizzare la normativa fiscale esistente con la liberalizzazione del mercato dell'oro; a tal fine appare importante la previsione di una nuova lettera al comma 1 dell'articolo 81 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 916, che identifica tra i « redditi diversi » da assoggettare a tassazione le plusvalenze realizzate mediante operazioni di cessione a titolo oneroso di oro greggio da parte dei privati.

Le cessioni di oro sono dichiarate esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, mantenendo così la situazione attualmente esistente; si impone solo l'obbligo di fatturazione delle operazioni (ancorché esenti) al fine di dare evidenza contabile anche a queste transazioni.

Al comma 5 ci si occupa di vari tipi di contratto aventi ad oggetto l'oro ed in particolare del prestito d'uso; contratti per i quali, non essendovi trasferimento di proprietà, sarà sufficiente che siano segnalati in apposito registro; si tratta di contratti di frequentissimo uso nella pratica delle aziende orafe sulla natura giuridica di alcuni dei quali si è sviluppata un'ampia discussione, che sembra ora giunta ad un punto fermo con la recente circolare del Ministero delle finanze del 9 novembre 1995, n. 293/E.

Il comma 6 prevede la modifica della normativa in tema di Iva sia con l'introduzione dei « laminati » che, essendo finora esclusi, erano stati oggetto di assurde interpretazioni restrittive da parte di alcuni uffici periferici dell'amministrazione finanziaria – sebbene la norma fosse chiaramente solo esemplificativa – sia con l'introduzione del prestito d'uso di oro tra le operazioni esenti e questo anche in recepimento della recente circolare 127/E/III-7-231 in data 15 maggio 1996 del Ministero delle finanze, con la quale si è chiarita l'esenzione dall'Iva delle operazioni di prestito d'uso di metalli preziosi anche per il passato; con la presente norma si vuole quindi ribadire e confermare una volta per tutte un punto che è stato, in passato, oggetto di vivo dibattito ed anche fonte di notevole preoccupazione per le aziende di credito.

Articolo 8. Per le sanzioni si è ritenuto che l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a lire 100 milioni fossero un deterrente sufficiente a scoraggiare chi volesse contravvenire alle disposizini di cui alla presente legge.

Le sanzioni di cui al comma 2 sono da intendersi ovviamente per ogni singola omissione.

Articolo 9. Si è previsto un periodo di transizione per consentire agli operatori di rientrare nella legalità in modo tale che la nuova normativa possa iniziare ad operare in un contesto di diffuso rispetto delle norme evitando così di « portarsi dietro » un grosso carico di oro presente ma non dichiarato che avrebbe continuato ad inquinare il mercato e ad incentivare gravi fenomeni di evasione e di elusione. Scopo della norma è infatti creare per il futuro le condizioni per un più corretto e vigilato mercato dell'oro e non scovare e perseguire gli operatori ed i privati che in qualche modo si fossero trovati a violare il regime di monopolio.

Articolo 10. Si abrogano le norme istitutive del monopolio ed incompatibili con il nuovo regime libero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Commercio dell'oro greggio).

1. Ai fini della presente legge si intende per « oro greggio »:

a) il metallo oro, della purezza pari o superiore a 900 millesimi nelle forme indicate alle voci 7108.1100, 7108.1200, 7108.13 e 7108.20 della tariffa doganale, ovvero in forma di lingotti, verghe, pani, polvere, bottoni, gettoni, granuli, laminati, rottami, spezzoni, polveri residuate e simili;

b) le monete d'oro quotate sui mercati regolamentati.

ART. 2

(Intermediari operanti nel settore dell'oro).

1. L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati ad acquistare e vendere oro, nonché ad effettuare ogni altra operazione ad esso relativa.

2. L'esercizio professionale delle attività di vendita e di acquisto di oro e di qualsiasi altro atto di disposizione relativo all'oro è riservato altresì alle banche ed alle imprese iscritte in un apposito elenco presso l'Ufficio italiano dei cambi, che rivestano la forma di società di capitali aventi i seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni o società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, aventi capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 500 milioni;

b) oggetto sociale che contempli esclusivamente il commercio di oro greggio;

c) possesso, da parte degli amministratori e dei dirigenti investiti di particolari funzioni di direzione, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propri decreti, le condizioni ed i requisiti patrimoniali e professionali necessari per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando quanto disposto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

4. Le banche e le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 2 devono comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni in oro nelle quali intervengono in contropartita con soggetti non iscritti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

5. La verifica periodica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 è demandata all'Ufficio italiano dei cambi sotto il controllo del Ministero del tesoro.

ART. 3.

(Operazioni in oro).

1. I soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 2 possono:

a) porre in essere operazioni di acquisto e di vendita di oro che si trova sul territorio nazionale ed altri atti di disposizione, a titolo oneroso, relativi al possesso di tale oro solo con le banche e le imprese indicate nell'articolo 2, comma 2;

b) porre in essere atti di disposizione, anche a titolo gratuito, relativi al possesso dell'oro di cui alla lettera *a)*, a condizione che tali operazioni siano comunicate all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità indicate da quest'ultimo;

c) porre in essere qualsiasi operazione avente ad oggetto oro che si trova all'estero con l'obbligo di comunicarla all'Ufficio italiano dei cambi, secondo le modalità ed i termini previsti alla lettera *b)*, qualora tale operazione dia luogo all'introduzione dell'oro nel territorio italiano.

ART. 4.

(Attestazione di uniformità).

1. Il Ministro del tesoro, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua il soggetto o i soggetti pubblici o privati, ma comunque accreditati da un organo pubblico, operanti in Italia, dai quali può essere attestata l'uniformità dei lingotti agli *standard* internazionali di buona consegna e determina le modalità di rilascio dell'attestazione. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

ART. 5.

(Intermediazione dell'oro finanziario).

1. Ai fini del presente articolo si intende per « oro finanziario » l'oro avente purezza pari o superiore a 900 millesimi, rappresentato o meno da titoli, che non dia luogo a consegna materiale e formi oggetto di intermediazione da parte dei sogetti indicati all'articolo 2.

2. Le banche esercitano in via istituzionale l'attività di intermediazione avente per oggetto oro finanziario.

3. Il Ministro del tesoro può individuare, con decreto, altri intermediari per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 2.

4. Il Ministro del tesoro, con apposito regolamento, disciplina il mercato dell'oro finanziario e le operazioni che vi si svolgono nonché le forme di vigilanza su tale mercato.

5. Qualora le operazioni di cui al presente articolo diano luogo alla consegna

materiale dell'oro, le medesime ricadono nella disciplina di cui all'articolo 2.

ART. 6.

(Rapporti tra amministrazioni pubbliche).

1. Le informazioni di cui l'Ufficio italiano dei cambi viene in possesso ai sensi della presente legge sono coperte da segreto d'ufficio; l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a comunicare, sulla base di apposite intese, tali informazioni al Ministero dell'interno e alle amministrazioni dello Stato che ne abbiano titolo in forza di specifiche disposizioni di legge. Tali informazioni sono inoltre fornite in forma aggregata, su richiesta, al Ministero del commercio con l'estero.

ART. 7.

(Disposizioni fiscali).

1. Al comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

« *m-bis)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di oro greggio nelle forme individuate nell'articolo 10, primo comma, numero 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

2. Alle cessioni di oro come definito dalla presente legge si applica l'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

3. Gli operatori di cui alla presente legge hanno l'obbligo di emissione della fattura relativa alle cessioni di oro greggio effettuate alla clientela, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, anche se esente da imposizione.

4. Per le operazioni di oro finanziario l'obbligo di emissione della fattura di cui al comma 3 è limitato ai casi in cui è prevista la cessione con consegna fisica dell'oro.

5. Tutti gli operatori commerciali che ricevono da terzi oro greggio in lavorazione, deposito, comodato, prestito, o in dipendenza di contratti di appalto, di opera, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, devono soltanto mantenere evidenza contabile delle operazioni effettuate su apposito registro vidimato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

6. Il numero 11 del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « 11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli, laminati e le operazioni di prestito d'uso ad esso relative; ».

ART. 8.

(Sanzioni).

1. L'esercizio professionale e non professionale delle attività di vendita e di acquisto di oro ed il compimento di qualsiasi atto di disposizione relativo al possesso dell'oro da parte di soggetti non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, ovvero da parte di soggetti che, pur iscritti, hanno perduto i requisiti necessari per l'iscrizione, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire 100 milioni.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di lire 1 milione e massima di lire 10 milioni.

3. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 dell'articolo 22 del testo

unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

4. Per i criteri di determinazione delle sanzioni e di prescrizione delle stesse, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

5. Per l'accertamento delle infrazioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

ART. 9.

(Norma transitoria).

1. I soggetti autorizzati all'esercizio del commercio di oro greggio alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai soggetti che essendo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di oro greggio in quantitativi pari o superiori a 1000 grammi ne diano notizia all'Ufficio italiano dei cambi entro centottanta giorni dalla medesima data, non si applicano le previgenti sanzioni amministrative relative a violazioni delle disposizioni in materia di monopolio dell'oro.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano comunque con riferimento a quantitativi di oro greggio inferiori ai 1000 grammi.

ART. 10.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati:

a) la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

b) l'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

c) il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-3175
Lire 500